**TITOLO II, PARTE IV; DLGS 152/2006**

**Testo coordinato con le modifiche (segnalate in rosso) introdotte dalla legge 3 agosto 2017 n 123 (conversione in legge del DECRETO LEGGE MEZZOGIORNO 20 giugno 2017 n.91).**

**Titolo II**

**Gestione degli imballaggi**

**Articolo 217**

Ambito di applicazione

1. Il presente Titolo disciplina la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di

imballaggio sia per prevenirne e ridurne l'impatto sull'ambiente, favorendo, fra

l'altro, livelli sostenuti di riduzione dell'utilizzo di borse di plastica, ed

assicurare un elevato livello di tutela dell'ambiente, sia per garantire il

funzionamento del mercato, nonché per evitare discriminazioni nei confronti dei

prodotti importati, prevenire l'insorgere di ostacoli agli scambi e distorsioni

della concorrenza e garantire il massimo rendimento possibile degli imballaggi e

dei rifiuti di imballaggio, in conformità alla direttiva 94/62/Ce del Parlamento

europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994, come integrata e modificata dalla

direttiva 2004/12/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio e dalla direttiva

(Ue) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, di cui la parte quarta del

presente decreto costituisce recepimento nell'ordinamento interno. I sistemi di

gestione devono essere aperti alla partecipazione degli operatori economici

interessati.

2. La disciplina di cui al comma 1 riguarda la gestione di tutti gli imballaggi

immessi sul mercato nazionale imballaggi immessi sul mercato dell'Unione europea

e di tutti i rifiuti di imballaggio derivanti dal loro impiego, utilizzati o

prodotti da industrie, esercizi commerciali, uffici, negozi, servizi, nuclei

domestici, a qualsiasi titolo o da qualunque altro soggetto che produce o

utilizza imballaggi o rifiuti di imballaggio, qualunque siano i materiali che li

compongono. Gli operatori delle rispettive filiere degli imballaggi nel loro

complesso garantiscono, secondo i principi della "responsabilità condivisa", che

l'impatto ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia ridotto

al minimo possibile per tutto il ciclo di vita.

3. Restano fermi i vigenti requisiti in materia di qualità degli imballaggi,

come quelli relativi alla sicurezza, alla protezione della salute e all'igiene

dei prodotti imballati, nonché le vigenti disposizioni in materia di trasporto e

sui rifiuti pericolosi.

3-bis. In attuazione dell'articolo 18 della direttiva 94/62/Ce e fatte salve le

ipotesi di deroga a tale disposizione previste dalla medesima direttiva o da

altre disposizioni dell'ordinamento europeo, è garantita l'immissione sul

mercato nazionale degli imballaggi conformi alle previsioni del presente titolo

e ad ogni altra disposizione normativa adottata nel rispetto di quanto previsto

dalla direttiva 94/62/Ce.

**Articolo 218**

Prassi correlata

Risoluzione Agenzia della entrate 12 settembre 2007, n. 248

Aliquota Iva per le prestazioni di raccolta differenziata e conferimento in

piattaforma di rifiuti di imballaggio e le cessioni di frazioni merceologiche

similari e di rifiuti di imballaggio

Risoluzione Agenzia delle entrate 28 febbraio 2007, n. 29

Iva e raccolta e trasporto dei rifiuti di imballaggio - Interpretazione

dell'articolo 74, comma 7, del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente titolo si intende per:

a) imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito

a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a

proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal

produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro

presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;

b) imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in

modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente

finale o per il consumatore;

c) imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo

da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di

unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale

all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il

rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal

prodotto senza alterarne le caratteristiche;

d) imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito

in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie

prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di

imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al

trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed

aerei;

e) imballaggio riutilizzabile: imballaggio o componente di imballaggio che è

stato concepito e progettato per sopportare nel corso del suo ciclo di vita un

numero minimo di viaggi o rotazioni all'interno di un circuito di riutilizzo.

f) rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio,

rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 183, comma 1,

lettera a), esclusi i residui della produzione;

g) gestione dei rifiuti di imballaggio: le attività di gestione di cui

all'articolo 183, comma 1, lettera d);

h) prevenzione: riduzione, in particolare attraverso lo sviluppo di prodotti e

di tecnologie non inquinanti, della quantità e della nocività per l'ambiente sia

delle materie e delle sostanze utilizzate negli imballaggi e nei rifiuti di

imballaggio, sia degli imballaggi e rifiuti di imballaggio nella fase del

processo di produzione, nonché in quella della commercializzazione, della

distribuzione, dell'utilizzazione e della gestione post-consumo;

i) riutilizzo: qualsiasi operazione nella quale l'imballaggio concepito e

progettato per poter compiere, durante il suo ciclo di vita, un numero minimo di

spostamenti o rotazioni è riempito di nuovo o reimpiegato per un uso identico a

quello per il quale è stato concepito, con o senza il supporto di prodotti

ausiliari presenti sul mercato che consentano il riempimento dell'imballaggio

stesso; tale imballaggio riutilizzato diventa rifiuto di imballaggio quando

cessa di essere reimpiegato;

l) riciclaggio: ritrattamento in un processo di produzione dei rifiuti di

imballaggio per la loro funzione originaria o per altri fini, incluso il

riciclaggio organico e ad esclusione del recupero di energia;

m) recupero dei rifiuti generati da imballaggi: le operazioni che utilizzano

rifiuti di imballaggio per generare materie prime secondarie, prodotti o

combustibili, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici,

inclusa la cernita, e, in particolare, le operazioni previste nell'allegato C

alla parte quarta del presente decreto;

n) recupero di energia: l'utilizzazione di rifiuti di imballaggio combustibili

quale mezzo per produrre energia mediante termovalorizzazione con o senza altri

rifiuti ma con recupero di calore;

o) riciclaggio organico: il trattamento aerobico (compostaggio) o anaerobico

(biometanazione), ad opera di microrganismi e in condizioni controllate, delle

parti biodegradabili dei rifiuti di imballaggio, con produzione di residui

organici stabilizzanti o di biogas con recupero energetico metano, ad esclusione

dell'interramento in discarica, che non può essere considerato una forma di

riciclaggio organico;

p) smaltimento: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente un

imballaggio o un rifiuto di imballaggio dal circuito economico e/o di raccolta

e, in particolare, le operazioni previste nell'allegato B alla parte quarta del

presente decreto;

q) operatori economici: i produttori, gli utilizzatori, i recuperatori, i

riciclatori, gli utenti finali, le Pubbliche amministrazioni e i gestori;

r) produttori: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i

trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di

imballaggio;

s) utilizzatori: i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli

utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni;

t) Pubbliche amministrazioni e gestori: i soggetti e gli enti che provvedono

alla organizzazione, controllo e gestione del servizio di raccolta, trasporto,

recupero e smaltimento di rifiuti urbani nelle forme di cui alla parte quarta

del presente decreto o loro concessionari;

u) utente finale: il soggetto che nell'esercizio della sua attività

professionale acquista, come beni strumentali, articoli o merci imballate;

v) consumatore: il soggetto che fuori dall'esercizio di una attività

professionale acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci

imballate;

z) accordo volontario: accordo formalmente concluso tra le Pubbliche

amministrazioni competenti e i settori economici interessati, aperto a tutti i

soggetti interessati, che disciplina i mezzi, gli strumenti e le azioni per

raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 220;

aa) filiera: organizzazione economica e produttiva che svolge la propria

attività, dall'inizio del ciclo di lavorazione al prodotto finito di

imballaggio, nonché svolge attività di recupero e riciclo a fine vita

dell'imballaggio stesso;

bb) ritiro: l'operazione di ripresa dei rifiuti di imballaggio primari o

comunque conferiti al servizio pubblico, nonché dei rifiuti speciali assimilati,

gestita dagli operatori dei servizi di igiene urbana o simili;

cc) ripresa: l'operazione di restituzione degli imballaggi usati secondari e

terziari dall'utilizzatore o utente finale, escluso il consumatore, al fornitore

della merce o distributore e, a ritroso, lungo la catena logistica di fornitura

fino al produttore dell' imballaggio stesso;

dd) imballaggio usato: imballaggio secondario o terziario già utilizzato e

destinato ad essere ritirato o ripreso.

dd-bis) plastica: un polimero ai sensi dell'articolo 3, punto 5), del

regolamento (Ce) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, a cui

possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze e che può funzionare

come componente strutturale principale delle borse;

dd-ter) borse di plastica: borse con o senza manici, in plastica, fornite ai

consumatori per il trasporto di merci o prodotti;

dd-quater) borse di plastica in materiale leggero: borse di plastica con uno

spessore della singola parete inferiore a 50 micron fornite per il trasporto;

dd-quinquies) borse di plastica in materiale ultraleggero: borse di plastica con

uno spessore della singola parete inferiore a 15 micron richieste a fini di

igiene o fornite come imballaggio primario per alimenti sfusi;

dd-sexies) borse di plastica oxo-degradabili: borse di plastica composte da

materie plastiche contenenti additivi che catalizzano la scomposizione della

materia plastica in microframmenti;

dd-septies) borse di plastica biodegradabili e compostabili: borse di plastica

certificate da organismi accreditati e rispondenti ai requisiti di

biodegradabilità e di compostabilità, come stabiliti dal Comitato europeo di

normazione ed in particolare dalla norma En 13432 recepita con la norma

nazionale Uni En 13432:2002;

dd-octies) commercializzazione di borse di plastica: fornitura di borse di

plastica a pagamento o a titolo gratuito da parte dei produttori e dei

distributori, nonchè da parte dei commercianti nei punti vendita di merci o

prodotti.

2. La definizione di imballaggio di cui alle lettere da a) ad e) del comma 1 è

inoltre basata sui criteri interpretativi indicati nell'articolo 3 della

direttiva 94/62/Cee, così come modificata dalla direttiva 2004/12/Ce e sugli

esempi illustrativi riportati nell'allegato E alla parte quarta del presente

decreto.

**Articolo 219**

Criteri informatori dell'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio

1. L'attività di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio si

informa ai seguenti principi generali:

a) incentivazione e promozione della prevenzione alla fonte della quantità e

della pericolosità nella fabbricazione degli imballaggi e dei rifiuti di

imballaggio, soprattutto attraverso iniziative, anche di natura economica in

conformità ai principi del diritto comunitario, volte a promuovere lo sviluppo

di tecnologie pulite ed a ridurre a monte la produzione e l'utilizzazione degli

imballaggi, nonché a favorire la produzione di imballaggi riutilizzabili ed il

loro concreto riutilizzo;

b) incentivazione del riciclaggio e del recupero di materia prima, sviluppo

della raccolta differenziata di rifiuti di imballaggio e promozione di

opportunità di mercato per incoraggiare l'utilizzazione dei materiali ottenuti

da imballaggi riciclati e recuperati;

c) riduzione del flusso dei rifiuti di imballaggio destinati allo smaltimento

finale attraverso le altre forme di recupero;

d) applicazione di misure di prevenzione consistenti in programmi nazionali o

azioni analoghe da adottarsi previa consultazione degli operatori economici

interessati.

2. Al fine di assicurare la responsabilizzazione degli operatori economici

conformemente al principio "chi inquina paga" nonché la cooperazione degli

stessi secondo i principi della "responsabilità condivisa", l'attività di

gestione dei rifiuti di imballaggio si ispira, inoltre, ai seguenti principi:

a) individuazione degli obblighi di ciascun operatore economico, garantendo che

il costo della raccolta differenziata, della valorizzazione e dell'eliminazione

dei rifiuti di imballaggio sia sostenuto dai produttori e dagli utilizzatori in

proporzione alle quantità di imballaggi immessi sul mercato nazionale e che la

Pubblica amministrazione organizzi la raccolta differenziata;

b) promozione di forme di cooperazione tra i soggetti pubblici e privati;

c) informazione agli utenti degli imballaggi ed in particolare ai consumatori

secondo le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di

attuazione della direttiva 2003/4/ Ce sull'accesso del pubblico all'informazione

ambientale;

d) incentivazione della restituzione degli imballaggi usati e del conferimento

dei rifiuti di imballaggio in raccolta differenziata da parte del consumatore.

3. Le informazioni di cui alla lettera c) del comma 2 riguardano in particolare:

a) i sistemi di restituzione, di raccolta e di recupero disponibili;

b) il ruolo degli utenti di imballaggi e dei consumatori nel processo di

riutilizzazione, di recupero e di riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di

imballaggio;

c) il significato dei marchi apposti sugli imballaggi quali si presentano sul

mercato;

d) gli elementi significativi dei programmi di gestione per gli imballaggi ed i

rifiuti di imballaggio, di cui all'articolo 225, comma 1, e gli elementi

significativi delle specifiche previsioni contenute nei piani regionali ai sensi

dell'articolo 225, comma 6.

d-bis) gli impatti delle borse di plastica sull'ambiente e le misure necessarie

al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione dell'utilizzo di borse di

plastica;

d-ter) la sostenibilità dell'utilizzo di borse di plastica biodegradabili e

compostabili;

d-quater) l'impatto delle borse oxo-degradabili, come definito dalla Commissione

europea ai sensi dell'articolo 20-bis, paragrafo 2, della direttiva 94/62/Ce.

3-bis. Al fine di fornire idonee modalità di informazione ai consumatori e di

consentire il riconoscimento delle borse di plastica commercializzabili, i

produttori delle borse di cui agli articoli 226-bis e 226-ter, ferme le

certificazioni ivi previste, devono apporre su tali borse i propri elementi

identificativi, nonchè diciture idonee ad attestare che le borse prodotte

rientrino in una delle tipologie commercializzabili. Alle borse biodegradabili e

compostabili si applica il disciplinare delle etichette o dei marchi adottato

dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 8-bis della direttiva 94/62/Ce.

4. In conformità alle determinazioni assunte dalla Commissione dell'Unione

europea, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare di concerto con il Ministro delle attività produttive, sono adottate le

misure tecniche necessarie per l'applicazione delle disposizioni del presente

titolo, con particolare riferimento agli imballaggi pericolosi, anche domestici,

nonché agli imballaggi primari di apparecchiature mediche e prodotti

farmaceutici, ai piccoli imballaggi ed agli imballaggi di lusso. Qualora siano

coinvolti aspetti sanitari, il predetto decreto è adottato di concerto con il

Ministro della salute.

5. Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le

modalità stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare di concerto con il Ministro delle attività produttive in

conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea,

per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli

imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle

destinazioni finali degli imballaggi. Il predetto decreto dovrà altresì

prescrivere l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e

classificazione dell'imballaggio da parte dell'industria interessata, la natura

dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/Ce

della Commissione.

**Articolo 219-bis**

Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso

alimentare

1. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il

riutilizzo degli imballaggi usati, entro sei mesi dalla data di entrata in

vigore della presente disposizione è introdotto, in via sperimentale e su base

volontaria del singolo esercente, il sistema del vuoto a rendere su cauzione per

gli imballaggi contenenti birra o acqua minerale serviti al pubblico da alberghi

e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri punti di consumo.

2. La sperimentazione di cui al comma 1 ha una durata di dodici mesi.

3. Ai fini del comma 1, al momento dell'acquisto dell'imballaggio pieno l'utente

versa una cauzione con diritto di ripetizione della stessa al momento della

restituzione dell'imballaggio usato.

4. Con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23

agosto 1988, n. 400116 , con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela

del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,

entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

disposizione, sono disciplinate le modalità della sperimentazione di cui al

presente articolo. Con il medesimo regolamento sono determinate le forme di

incentivazione e le loro modalità di applicazione nonché i valori cauzionali per

ogni singola tipologia di imballaggi di cui al presente articolo. Al termine

della fase sperimentale si valuterà, sulla base degli esiti della

sperimentazione stessa e sentite le categorie interessate, se confermare e se

estendere il sistema del vuoto a rendere ad altri tipi di prodotto nonché ad

altre tipologie di consumo.

**Articolo 220**

Obiettivi di recupero e di riciclaggio

1. Per conformarsi ai principi di cui all'articolo 219, i produttori e gli

utilizzatori devono conseguire gli obiettivi finali di riciclaggio e di recupero

dei rifiuti di imballaggio in conformità alla disciplina comunitaria indicati

nell'allegato E alla parte quarta del presente decreto.

2. Per garantire il controllo del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio

e di recupero, il Consorzio nazionale degli imballaggi di cui all'articolo 224

acquisisce da tutti i soggetti che operano nel settore degli imballaggi e dei

rifiuti di imballaggi i dati relativi al riciclaggio e al recupero degli stessi

e comunica annualmente alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti,

utilizzando il modello unico di dichiarazione di cui all'articolo 1 della legge

25 gennaio 1994, n. 70, i dati, riferiti all'anno solare precedente, relativi al

quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale e per tipo di imballaggio

immesso sul mercato, nonché, per ciascun materiale, la quantità degli imballaggi

riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal

mercato nazionale. Le predette comunicazioni possono essere presentate dai

soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), per coloro i quali

hanno aderito ai sistemi gestionali ivi previsti ed inviate contestualmente al

Consorzio nazionale imballaggi. I rifiuti di imballaggio esportati dalla

Comunità ai sensi del regolamento (Cee) del 1° febbraio 1993, n. 259, del

Consiglio, del regolamento (Ce) 29 aprile 1999, n. 1420, del Consiglio e del

regolamento (Ce) 12 luglio 1999, n. 1547, della Commissione sono presi in

considerazione, ai fini dell'adempimento degli obblighi e del conseguimento

degli obiettivi di cui al comma 1, solo se sussiste idonea documentazione

comprovante che l'operazione di recupero e/o di riciclaggio è stata effettuata

con modalità equivalenti a quelle previste al riguardo dalla legislazione

comunitaria. L'autorità di cui all'articolo 207, entro centoventi giorni dalla

sua istituzione, redige un elenco dei paesi extracomunitari in cui le operazioni

di recupero e/o di riciclaggio sono considerate equivalenti a quelle previste al

riguardo dalla legislazione comunitaria, tenendo conto anche di eventuali

decisioni e orientamenti dell'Unione europea in materia.

3. Le Pubbliche amministrazioni e i gestori incoraggiano, per motivi ambientali

o in considerazione del rapporto costi-benefici, il recupero energetico ove esso

sia preferibile al riciclaggio, purché non si determini uno scostamento

rilevante rispetto agli obiettivi nazionali di recupero e di riciclaggio.

4. Le Pubbliche amministrazioni e i gestori incoraggiano, ove opportuno, l'uso

di materiali ottenuti da rifiuti di imballaggio riciclati per la fabbricazione

di imballaggi e altri prodotti mediante:

a) il miglioramento delle condizioni di mercato per tali materiali;

b) la revisione delle norme esistenti che impediscono l'uso di tali materiali.

5. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 224, comma 3, lettera e),

qualora gli obiettivi complessivi di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di

imballaggio come fissati al comma 1 non siano raggiunti alla scadenza prevista,

con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del

Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela

del territorio e del mare e del Ministro delle attività produttive, alle diverse

tipologie di materiali di imballaggi sono applicate misure di carattere

economico, proporzionate al mancato raggiungimento di singoli obiettivi, il cui

introito è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato

con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad apposito capitolo del

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Dette somme

saranno utilizzate per promuovere la prevenzione, la raccolta differenziata, il

riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio.

6. Gli obiettivi di cui al comma 1 sono riferiti ai rifiuti di imballaggio

generati sul territorio nazionale, nonché a tutti i sistemi di riciclaggio e di

recupero al netto degli scarti e sono adottati ed aggiornati in conformità alla

normativa comunitaria con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare di concerto con il Ministro delle attività produttive.

7. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il

Ministro delle attività produttive notificano alla Commissione dell'Unione

europea, ai sensi e secondo le modalità di cui agli articoli 12, 16 e 17 della

direttiva 94/62/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994,

la relazione sull'attuazione delle disposizioni del presente titolo accompagnata

dai dati acquisiti ai sensi del comma 2 e i progetti delle misure che si

intendono adottare nell'ambito del titolo medesimo.

8. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il

Ministro delle attività produttive forniscono periodicamente all'Unione europea

e agli altri paesi membri i dati sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio

secondo le tabelle e gli schemi adottati dalla Commissione dell'Unione europea

con la decisione 2005/270/Ce del 22 marzo 2005.

**Articolo 220-bis**

Obbligo di relazione sull'utilizzo delle borse di plastica

1. Il Consorzio nazionale imballaggi di cui all'articolo 224 acquisisce dai

produttori e dai distributori di borse di plastica i dati necessari ad elaborare

la relazione annuale prevista dall'articolo 4, paragrafo 1-bis, della direttiva

94/62/Ce e comunica tali dati alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti,

avvalendosi del modello di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio

1994, n. 70, che, a tal fine, è modificato con le modalità previste dalla

medesima legge. Le informazioni sono fornite per via telematica e riguardano

ciascuna categoria di borse di plastica di cui all'articolo 218, comma 1,

lettere dd-ter), dd-quater), dd-quinquies), dd-sexies) e dd-septies).

2. I dati sono elaborati dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca

ambientale in attuazione della metodologia di calcolo dell'utilizzo annuale pro

capite di borse di plastica e dei modelli di segnalazione stabiliti ai sensi

dell'articolo 4, paragrafo 1-bis, della direttiva 94/62/Ce. Dal 27 maggio 2018,

i dati relativi all'utilizzo annuale delle borse di plastica in materiale

leggero sono comunicati alla Commissione europea con la relazione sugli

imballaggi e i rifiuti di imballaggio, in conformità all'articolo 12 della

medesima direttiva.

**Articolo 221**

Giurisprudenza correlata

Sentenza Consiglio di Stato 20 giugno 2013, n. 3363

Imballaggi - Gestione - Implementazione sistema autonomo di gestione dei propri

imballaggi (articolo 221, commi 3 e 5, Dlgs 152/2006) - Legittimità - Necessità

di un regolamento attuativo - Esclusione - Natura "self executing" delle norme

di rango primario - Sussiste

Sentenza Consiglio di Stato 20 giugno 2013, n. 3362

Imballaggi - Gestione - Implementazione sistema autonomo di gestione dei propri

imballaggi (articolo 221, commi 3 e 5, Dlgs 152/2006) - Legittimità - Necessità

di un regolamento attuativo - Esclusione - Natura "self executing" delle norme

di rango primario - Sussiste

Obblighi dei produttori e degli utilizzatori

1. I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta ed efficace

gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal

consumo dei propri prodotti.

2. Nell'ambito degli obiettivi di cui agli articoli 205 e 220 e del Programma di

cui all'articolo 225, i produttori e gli utilizzatori, su richiesta del gestore

del servizio e secondo quanto previsto dall'accordo di programma di cui

all'articolo 224, comma 5, adempiono all'obbligo del ritiro dei rifiuti di

imballaggio primari o comunque conferiti al servizio pubblico della stessa

natura e raccolti in modo differenziato. A tal fine, per garantire il necessario

raccordo con l'attività di raccolta differenziata organizzata dalle Pubbliche

amministrazioni e per le altre finalità indicate nell'articolo 224, i produttori

e gli utilizzatori partecipano al Consorzio nazionale imballaggi, salvo il caso

in cui venga adottato uno dei sistemi di cui al comma 3, lettere a) e c) del

presente articolo.

3. Per adempiere agli obblighi di riciclaggio e di recupero nonché agli obblighi

della ripresa degli imballaggi usati e della raccolta dei rifiuti di imballaggio

secondari e terziari su superfici private, e con riferimento all'obbligo del

ritiro, su indicazione del Consorzio nazionale imballaggi di cui all'articolo

224, dei rifiuti di imballaggio conferiti dal servizio pubblico, i produttori

possono alternativamente:

a) organizzare autonomamente, anche in forma associata, la gestione dei propri

rifiuti di imballaggio su tutto il territorio nazionale;

a) organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri

rifiuti di imballaggio sull'intero territorio nazionale; 117

b) aderire ad uno dei consorzi di cui all'articolo 223;

c) attestare sotto la propria responsabilità che è stato messo in atto un

sistema di restituzione dei propri imballaggi, mediante idonea documentazione

che dimostri l'autosufficienza del sistema, nel rispetto dei criteri e delle

modalità di cui ai commi 5 e 6.

4. Ai fini di cui al comma 3 gli utilizzatori sono tenuti a consegnare gli

imballaggi usati secondari e terziari e i rifiuti di imballaggio secondari e

terziari in un luogo di raccolta organizzato dai produttori e con gli stessi

concordato. Gli utilizzatori possono tuttavia conferire al servizio pubblico i

suddetti imballaggi e rifiuti di imballaggio nei limiti derivanti dai criteri

determinati ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera e). Fino all'adozione

dei criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), il conferimento degli

imballaggi usati secondari e terziari e dei rifiuti di imballaggio secondari e

terziari al servizio pubblico è ammesso per superfici private non superiori a

150 metri quadri nei Comuni con popolazione residente inferiore a diecimila

abitanti, ovvero a 250 metri quadri nei Comuni con popolazione residente

superiore a diecimila abitanti.

5. I produttori che non aderiscono al Consorzio nazionale imballaggi e a un

consorzio di cui all'articolo 223 devono richiedere all'autorità di cui

all'articolo 207, previa idonea ed esaustiva documentazione, il riconoscimento

del sistema adottato ai sensi del comma 3, lettere a) o c), entro novanta giorni

dall'assunzione della qualifica di produttore ai sensi dell'articolo 218, comma

1, lettera r) o dal recesso anche solo da uno dei suddetti consorzi; il recesso

è efficace decorsi dodici mesi dalla relativa comunicazione. I produttori che

non intendono aderire al Consorzio nazionale imballaggi e a un Consorzio di cui

all'articolo 223, devono presentare all'Osservatorio nazionale sui rifiuti118

il progetto del sistema di cui al comma 3, lettere a) o c) richiedendone il

riconoscimento sulla base di idonea documentazione. Il progetto va presentato

entro novanta giorni dall'assunzione della qualifica di produttore ai sensi

dell'articolo 218, comma 1, lettera r) o prima del recesso da uno dei suddetti

Consorzi. Il recesso è, in ogni caso, efficace solo dal momento in cui,

intervenuto il riconoscimento, l'Osservatorio119 accerti il funzionamento del

sistema e ne dia comunicazione al Consorzio, permanendo fino a tale momento

l'obbligo di corrispondere il contributo ambientale di cui all'articolo 224,

comma 3, lettera h). L'obbligo di corrispondere il contributo ambientale di cui

all'articolo 224, comma 3, lettera h), è sospeso a seguito dell'intervenuto

riconoscimento del progetto sulla base di idonea documentazione e sino al

provvedimento definitivo che accerti il funzionamento o il mancato funzionamento

del sistema e ne dia comunicazione al Consorzio. A tal fine i produttori Per

ottenere il riconoscimento i produttori devono dimostrare di aver organizzato il

sistema secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, che il sistema

è sarà effettivamente ed autonomamente funzionante e che è sarà in grado di

conseguire, nell'ambito delle attività svolte, gli obiettivi di recupero e di

riciclaggio di cui all'articolo 220. I produttori devono inoltre garantire che

gli utilizzatori e gli utenti finali degli imballaggi siano informati sulle

modalità del sistema adottato. L'Autorità L'Osservatorio120 , dopo aver

acquisito i necessari elementi di valutazione da parte delsulla base

deiacquisiti i necessari elementi di valutazione forniti dal Consorzio

nazionale imballaggi dall'Ispra, si esprime entro novanta giorni dalla

richiesta. In caso di mancata risposta nel termine sopra indicato, l'interessato

chiede al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

l'adozione dei relativi provvedimenti sostitutivi da emanarsi nei successivi

sessanta giorni. L'Autorità L'Osservatorio121 è sarà tenuta a presentare una

relazione annuale di sintesi relativa a tutte le istruttorie esperite. Sono

fatti salvi i riconoscimenti già operati ai sensi della previgente normativa.

Alle domande disciplinate dal presente comma si applicano, in quanto

compatibili, le disposizioni relative alle attività private sottoposte alla

disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. A

condizione che siano rispettate le condizioni, le norme tecniche e le

prescrizioni specifiche adottate ai sensi del presente articolo, le attività di

cui al comma 3 lettere a) e c) possono essere intraprese decorsi novanta giorni

dallo scadere del termine per l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare come indicato

nella presente norma.

6. I produttori di cui al comma 5 elaborano e trasmettono al Consorzio nazionale

imballaggi di cui all'articolo 224 un proprio Programma specifico di prevenzione

che costituisce la base per l'elaborazione del programma generale di cui

all'articolo 225.

7. Entro il 30 settembre di ogni anno i produttori di cui al comma 5 presentano

all'Autorità prevista dall'articolo 207 e122 123 al Consorzio nazionale

imballaggi un piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare

successivo, che sarà inserito nel programma generale di prevenzione e gestione

di cui all'articolo 225.

8. Entro il 31 maggio di ogni anno, i produttori di cui al comma 5 sono inoltre

tenuti a presentare all'Autorità prevista dall'articolo 207 ed124 125 al

Consorzio nazionale imballaggi una relazione sulla gestione relativa all'anno

solare precedente, comprensiva dell'indicazione nominativa degli utilizzatori

che, fino al consumo, partecipano al sistema di cui al comma 3, lettere a) o c),

del programma specifico e dei risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo

dei rifiuti di imballaggio; nella stessa relazione possono essere evidenziati i

problemi inerenti il raggiungimento degli scopi istituzionali e le eventuali

proposte di adeguamento della normativa.

9. Il mancato riconoscimento del sistema ai sensi del comma 5, o la revoca

disposta dall'Autorità126 127 , previo avviso all'interessato, qualora i

risultati ottenuti siano insufficienti per conseguire gli obiettivi di cui

all'articolo 220 ovvero siano stati violati gli obblighi previsti dai commi 6 e

7, comportano per i produttori l'obbligo di partecipare ad uno dei consorzi di

cui all'articolo 223 e, assieme ai propri utilizzatori di ogni livello fino al

consumo, al consorzio previsto dall'articolo 224. I provvedimenti

dell'Autorità128 sono comunicati ai produttori interessati e al Consorzio

nazionale imballaggi. L'adesione obbligatoria ai consorzi disposta in

applicazione del presente comma ha effetto retroattivo ai soli fini della

corresponsione del contributo ambientale previsto dall'articolo 224, comma 3,

lettera h) in proporzione alla quota percentuale di imballaggi non recuperati o

avviati a riciclo, quota che non può essere inferiore ai 3 punti percentuali

rispetto agli obiettivi di cui all'articolo 220, e dei relativi interessi di

mora. Ai produttori e agli utilizzatori che, entro novanta giorni dal

ricevimento della comunicazione dell'Autorità129 130 , non provvedano ad

aderire ai consorzi e a versare le somme a essi dovute si applicano inoltre le

sanzioni previste dall'articolo 261.

10. Sono a carico dei produttori e degli utilizzatori i costi per:

a) i costi per il ritiro degli imballaggi usati e la raccolta dei rifiuti di

imballaggio secondari e terziari;

b) gli oneri aggiuntivi il corrispettivo per i maggiori oneri relativi alla

raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico

per i quali l'autorità d'ambito richiede al Consorzio nazionale imballaggi o per

esso ai soggetti di cui al comma 3 di procedere al ritiro;

c) i costi per il riutilizzo degli imballaggi usati;

d) i costi per il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio;

e) i costi per lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari.

11. La restituzione di imballaggi usati o di rifiuti di imballaggio, ivi

compreso il conferimento di rifiuti in raccolta differenziata, non deve

comportare oneri economici per il consumatore.

**Articolo 222**

Raccolta differenziata e obblighi della Pubblica amministrazione

1. La Pubblica amministrazione deve organizzare sistemi adeguati di raccolta

differenziata in modo da permettere al consumatore di conferire al servizio

pubblico rifiuti di imballaggio selezionati dai rifiuti domestici e da altri

tipi di rifiuti di imballaggio. In particolare:

a) deve essere garantita la copertura omogenea del territorio in ciascun ambito

territoriale ottimale, tenuto conto del contesto geografico;

b) la gestione della raccolta differenziata deve essere effettuata secondo

criteri che privilegino l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del servizio,

nonché il coordinamento con la gestione di altri rifiuti.

2. Nel caso in cui l'Autorità di cui all'articolo 207 l'Osservatorio nazionale

sui rifiuti 131 accerti che le Pubbliche amministrazioni non abbiano attivato

sistemi adeguati di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, anche per

il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 205, ed in particolare di

quelli di recupero e riciclaggio di cui all'articolo 220, può richiedere al

Consorzio nazionale imballaggi di sostituirsi ai gestori dei servizi di raccolta

differenziata, anche avvalendosi di soggetti pubblici o privati individuati dal

Consorzio nazionale imballaggi medesimo mediante procedure trasparenti e

selettive, in via temporanea e d'urgenza, comunque per un periodo non superiore

a ventiquattro mesi, sempre che ciò avvenga all'interno di ambiti ottimali

opportunamente identificati, per l'organizzazione e/o integrazione del servizio

ritenuto insufficiente. Qualora il Consorzio nazionale imballaggi, per

raggiungere gli obiettivi di recupero e riciclaggio previsti dall'articolo 220,

decida di aderire alla richiesta, verrà al medesimo corrisposto il valore della

tariffa applicata per la raccolta dei rifiuti urbani corrispondente, al netto

dei ricavi conseguiti dalla vendita dei materiali e del corrispettivo dovuto sul

ritiro dei rifiuti di imballaggio e delle frazioni merceologiche omogenee. Ove

il Consorzio nazionale imballaggi non dichiari di accettare entro quindici

giorni dalla richiesta, l'Autorità132 , nei successivi quindici giorni,

individua, mediante procedure trasparenti e selettive, un soggetto di comprovata

e documentata affidabilità e capacità a cui affidare la raccolta differenziata e

conferire i rifiuti di imballaggio in via temporanea e d'urgenza, fino

all'espletamento delle procedure ordinarie di aggiudicazione del servizio e

comunque per un periodo non superiore a dodici mesi, prorogabili di ulteriori

dodici mesi in caso di impossibilità oggettiva e documentata di aggiudicazione.

3. Le Pubbliche amministrazioni incoraggiano, ove opportuno, l'utilizzazione di

materiali provenienti da rifiuti di imballaggio riciclati per la fabbricazione

di imballaggi e altri prodotti.

4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il

Ministro delle attività produttive curano la pubblicazione delle misure e degli

obiettivi oggetto delle campagne di informazione di cui all'articolo 224, comma

3, lettera g).

5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di

concerto con il Ministro delle attività produttive cura la pubblicazione delle

norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate di cui all'articolo 226,

comma 3, e ne dà comunicazione alla Commissione dell'Unione europea.

**Articolo 223**

Giurisprudenza correlata

Sentenza Consiglio di Stato 24 settembre 2015, n. 4475

Imballaggi - Consorzi di gestione - Statuto-tipo - Approvazione - Dm 26 aprile

2013 - Dettagliate indicazioni nello statuto-tipo - Limitazione libertà di

autoregolamentazione dei Consorzi - Sussistenza - Esercizio del potere di

vigilanza ministeriale - Articolo 223, Dlgs 152/2006 - Condizioni - Limiti

Consorzi

1. Al fine di razionalizzare ed organizzare la ripresa degli imballaggi usati,

la raccolta dei rifiuti di imballaggi secondari e terziari su superfici private

e il ritiro, su indicazione del Consorzio nazionale imballaggi di cui

all'articolo 224, dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico,

nonché il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di imballaggio secondo criteri

di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, i produttori che non

provvedono ai sensi dell'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), costituiscono

uno o più consorzi per ciascun materiale di imballaggio operanti su tutto il

territorio nazionale. Ai consorzi di cui al presente comma possono partecipare i

recuperatori e i riciclatori che non corrispondono alla categoria dei

produttori, previo accordo con gli altri consorziati ed unitamente agli stessi.

1. I produttori che non provvedono ai sensi dell'articolo 221, comma 3, lettere

a) e c), costituiscono un Consorzio per ciascun materiale di imballaggio di cui

all'allegato E della parte quarta del presente decreto, operante su tutto il

territorio nazionale. Ai Consorzi possono partecipare i recuperatori, ed i

riciclatori che non corrispondono alla categoria dei produttori, previo accordo

con gli altri consorziati ed unitamente agli stessi.

2. I consorzi di cui al comma 1 hanno personalità giuridica di diritto privato

senza fine di lucro e sono retti da uno statuto adottato in conformità ad uno

schema tipo, redatto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare di concerto con il Ministro delle attività produttive, da pubblicare

nella Gazzetta ufficiale entro centottanta giorni dalla data di entrata in

vigore della parte quarta del presente decreto 31 dicembre 2008, conformemente

ai principi del presente decreto e, in particolare, a quelli di efficienza,

efficacia, economicità e trasparenza, nonché di libera concorrenza nelle

attività di settore134 . Lo statuto adottato da ciascun consorzio è trasmesso

entro quindici giorni al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare che lo approva nei successivi novanta giorni, con suo provvedimento

adottato di concerto con il Ministro delle attività produttive. Ove il Ministro

ritenga di non approvare lo statuto trasmesso, per motivi di legittimità o di

merito, lo ritrasmette al consorzio richiedente con le relative osservazioni. I

consorzi già riconosciuti ai sensi della previgente normativa sono tenuti ad

adeguare il loro statuto in conformità al nuovo schema tipo entro centoventi

giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Entro il 31 dicembre

2008 i Consorzi già riconosciuti dalla previgente normativa adeguano il proprio

statuto in conformità al nuovo schema tipo e ai principi contenuti nel presente

decreto ed in particolare a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza ed

economicità, nonché di libera Concorrenza nelle attività di settore, ai sensi

dell'articolo 221, comma 2. Nei consigli di amministrazione dei consorzi il

numero dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei riciclatori e

dei recuperatori deve essere uguale a quello dei consiglieri di amministrazione

in rappresentanza dei produttori di materie prime di imballaggio. Lo statuto

adottato da ciascun Consorzio è trasmesso entro quindici giorni al Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che lo approva di

concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro

dell'economia e delle finanze, salvo motivate osservazioni cui i Consorzi sono

tenuti ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni. Qualora i Consorzi non

ottemperino nei termini prescritti, le modifiche allo statuto sono apportate con

decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di

concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Il decreto ministeriale di

approvazione dello statuto dei consorzi è pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

3. I consorzi di cui al comma 1 e 2 sono tenuti a garantire l'equilibrio della

propria gestione finanziaria. A tal fine i mezzi finanziari per il funzionamento

dei predetti consorzi derivano dai contributi dei consorziati e dai versamenti

effettuati dal Consorzio nazionale imballaggi ai sensi dell'articolo 224, comma

3, lettera h), secondo le modalità indicate dall'articolo 224, comma 8, dai

proventi della cessione, nel rispetto dei principi della concorrenza e della

corretta gestione ambientale, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio

ripresi, raccolti o ritirati, nonché da altri eventuali proventi e contributi di

consorziati o di terzi.

4. Ciascun consorzio mette a punto e trasmette al Consorzio nazionale imballaggi

ed all'autorità di cui all'articolo 207 un proprio Programma specifico di

prevenzione che costituisce la base per l'elaborazione del programma generale di

cui all'articolo 225.

4. Ciascun Consorzio mette a punto e trasmette al Conai e all'Osservatorio

nazionale sui rifiuti135 un proprio programma pluriennale di prevenzione della

produzione di rifiuti d'imballaggio entro il 30 settembre di ogni anno.

5. Entro il 30 settembre di ogni anno i consorzi di cui al presente articolo

presentano all'Autorità prevista dall'articolo 207 all'Osservatorio nazionale

sui rifiuti 136 e al Consorzio nazionale imballaggi un piano specifico di

prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo, che sarà inserito

nel programma generale di prevenzione e gestione.

6. Entro il 31 maggio di ogni anno, i consorzi di cui al presente articolo sono

inoltre tenuti a presentare all'Autorità di cui all'articolo 207

all'Osservatorio nazionale sui rifiuti 137 ed al Consorzio nazionale imballaggi

una relazione sulla gestione relativa all'anno precedente, con l'indicazione

nominativa dei consorziati, il programma specifico ed i risultati conseguiti nel

recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio.

**Articolo 224**

Consorzio nazionale imballaggi

1. Per il raggiungimento degli obiettivi globali di recupero e di riciclaggio e

per garantire il necessario coordinamento dell'attività di raccolta

differenziata, i produttori e gli utilizzatori, nel rispetto di quanto previsto

dall'articolo 221, comma 2, partecipano in forma paritaria al Consorzio

nazionale imballaggi, in seguito denominato Conai, che ha personalità giuridica

di diritto privato senza fine di lucro ed è retto da uno statuto approvato con

decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di

concerto con il Ministro delle attività produttive.

2. Entro centottanta giorni dodici mesi ventiquattro mesi dalla data di entrata

in vigore della parte quarta del presente decreto il 30 giugno 2008, il Conai

adegua il proprio statuto ai principi contenuti nel presente decreto ed in

particolare a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità,

nonché di libera concorrenza nelle attività di settore, ai sensi dell'articolo

221, comma 2. Lo statuto adottato è trasmesso entro quindici giorni al Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che lo approva di

concerto con il Ministro delle attività produttive, salvo motivate osservazioni

cui il Conai è tenuto ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni. Qualora il

Conai non ottemperi nei termini prescritti, le modifiche allo statuto sono

apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare, di concerto con il Ministro delle attività produttive.

3. Il Conai svolge le seguenti funzioni:

a) definisce, in accordo con le Regioni e con le Pubbliche amministrazioni

interessate, gli ambiti territoriali in cui rendere operante un sistema

integrato che comprenda la raccolta, la selezione e il trasporto dei materiali

selezionati a centri di raccolta o di smistamento;

b) definisce, con le Pubbliche amministrazioni appartenenti ai singoli sistemi

integrati di cui alla lettera a), le condizioni generali di ritiro da parte dei

produttori dei rifiuti selezionati provenienti dalla raccolta differenziata;

c) elabora ed aggiorna, sulla base dei valutati i programmi specifici di

prevenzione di cui agli articoli 221, comma 6, e 223, comma 4, il Programma

generale per la prevenzione e la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di

imballaggio di cui all'articolo 225;

d) promuove accordi di programma con gli operatori economici per favorire il

riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio e ne garantisce

l'attuazione;

e) assicura la necessaria cooperazione tra i consorzi di cui all'articolo 223, i

soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c) e gli altri operatori

economici, anche eventualmente destinando una quota del contributo ambientale

Conai, di cui alla lettera h), ai consorzi che realizzano percentuali di

recupero o di riciclo superiori a quelle minime indicate nel Programma generale,

al fine del conseguimento degli obiettivi globali di cui all'allegato E alla

parte quarta del presente decreto. Nella medesima misura è ridotta la quota del

contributo spettante ai consorzi che non raggiungono i singoli obiettivi di

recupero Ai consorzi che non raggiungono i singoli obiettivi di recupero è in

ogni caso ridotta la quota del contributo ambientale ad essi riconosciuto dal

Conai;

f) indirizza e garantisce il necessario raccordo tra le amministrazioni

pubbliche, consorzi e gli altri operatori economici;

g) organizza, in accordo con le Pubbliche Amministrazioni, le campagne di

informazione ritenute utili ai fini dell'attuazione del Programma generale

nonchè campagne di educazione ambientale e di sensibilizzazione dei consumatori sugli impatti delle borse di plastica sull'ambiente, in particolare attraverso la diffusione delle informazioni di cui all'articolo 219, comma 3, lettere

d-bis), d-ter) e d-quater);

h) ripartisce tra i produttori e gli utilizzatori i maggiori oneri per la il

corrispettivo per i maggiori oneri della raccolta differenziata di cui

all'articolo 221, comma 10, lettera b), nonché gli oneri per il riciclaggio e

per il recupero dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio di raccolta

differenziata, in proporzione alla quantità totale, al peso ed alla tipologia

del materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale, al netto delle

quantità di imballaggi usati riutilizzati nell'anno precedente per ciascuna

tipologia di materiale. A tal fine determina e pone a carico dei consorziati,

con le modalità individuate dallo statuto, anche in base alle utilizzazioni e ai

criteri di cui al comma 8, il contributo denominato contributo ambientale Conai;

i) promuove il coordinamento con la gestione di altri rifiuti previsto

dall'articolo 222, comma 1, lettera b), anche definendone gli ambiti di

applicazione;

l) promuove la conclusione, su base volontaria, di accordi tra i consorzi di cui

all'articolo 223 e i soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c),

con soggetti pubblici e privati. Tali accordi sono relativi alla gestione

ambientale della medesima tipologia di materiale oggetto dell'intervento dei

consorzi con riguardo agli imballaggi, esclusa in ogni caso l'utilizzazione del

contributo ambientale Conai;

m) fornisce i dati e le informazioni richieste dall'autorità di cui all'articolo

207 139 140 e assicura l'osservanza degli indirizzi da questa tracciati.

n) acquisisce da enti pubblici o privati, nazionali o esteri, i dati relativi ai

flussi degli imballaggi in entrata e in uscita dal territorio nazionale e i dati

degli operatori economici coinvolti. Il conferimento di tali dati al Conai e la

raccolta, l'elaborazione e l'utilizzo degli stessi da parte di questo si

considerano, ai fini di quanto previsto dall'articolo 178, comma 1, di rilevante

interesse pubblico ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 giugno

2003, n. 196.

4. Per il raggiungimento degli obiettivi pluriennali di recupero e riciclaggio,

gli eventuali avanzi di gestione accantonati dal Conai e dai consorzi di cui

all'articolo 223 nelle riserve costituenti il loro patrimonio netto non

concorrono alla formazione del reddito, a condizione che sia rispettato il

divieto di distribuzione, sotto qualsiasi forma, ai consorziati ed agli aderenti

di tali avanzi e riserve, anche in caso di scioglimento dei predetti sistemi

gestionali, dei consorzi e del Conai.

5. Il Conai può stipulare un accordo di programma quadro su base nazionale con

l'Associazione nazionale Comuni italiani (Anci), con l'Unione delle Province

italiane (Upi) o con le autorità d'ambito al fine di garantire l'attuazione del

principio di corresponsabilità gestionale tra produttori, utilizzatori e

Pubbliche amministrazioni. In particolare, tale accordo stabilisce:

a) l'entità dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di

imballaggio, di cui all'articolo 221, comma 10, lettera b), da versare alle

competenti Pubbliche amministrazioni, determinati secondo criteri di efficienza,

efficacia, economicità e trasparenza di gestione del servizio medesimo, nonché

sulla base della tariffa di cui all'articolo 238, dalla data di entrata in

vigore della stessa;

b) gli obblighi e le sanzioni posti a carico delle parti contraenti;

c) le modalità di raccolta dei rifiuti da imballaggio in relazione alle esigenze

delle attività di riciclaggio e di recupero.

6. L'accordo di programma di cui al comma 5 è trasmesso all'Autorità di cui

all'articolo 207141 142 , che può richiedere eventuali modifiche ed

integrazioni entro i successivi sessanta giorni.

7. Ai fini della ripartizione dei costi di cui al comma 3, lettera h), sono

esclusi dal calcolo gli imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato previa

cauzione.

8. Il contributo ambientale Conai è utilizzato in via prioritaria per il ritiro

degli imballaggi primari o comunque conferiti al servizio pubblico ed è

attribuito dal Conai, sulla base di apposite convenzioni, ai soggetti di cui

all'articolo 223 in proporzione diretta alla quantità e qualità dei rifiuti da

imballaggio recuperati oppure riciclati e tenendo conto della quantità e

tipologia degli imballaggi immessi sul territorio nazionale. Al fine della

ulteriore utilizzazione del contributo, il Conai stipula, con i soggetti di cui

all'articolo 223, accordi per l'organizzazione dei sistemi di raccolta, recupero

e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari.È fatto obbligo al

Conai ed ai soggetti di cui all'articolo 223 di adottare uno specifico sistema

contabile che distingua la quota del contributo ambientale Conai utilizzata per

il ritiro, il riciclo ed il recupero degli imballaggi primari, o comunque

conferiti al servizio pubblico, da quella utilizzata per imballaggi secondari e

terziari ritirati, riciclati o recuperati da superficie privata. Il contributo

ambientale del Conai è utilizzato in via prioritaria per il ritiro degli

imballaggi primari o comunque conferiti al servizio pubblico e, in via

accessoria, per l'organizzazione dei sistemi di raccolta, recupero e riciclaggio

dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari. A tali fini, tale contributo è

attribuito dal Conai, sulla base di apposite convenzioni, ai soggetti di cui

all'articolo 223, in proporzione alla quantità totale, al peso ed alla tipologia

del materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale, al netto delle

quantità di imballaggi usati riutilizzati nell'anno precedente per ciascuna

tipologia di materiale. Il Conai provvede ai mezzi finanziari necessari per lo

svolgimento delle proprie funzioni con i proventi dell'attività, con i

contributi dei consorziati e con una quota del contributo ambientale Conai,

determinata nella misura necessaria a far fronte alle spese derivanti

dall'espletamento, nel rispetto dei criteri di contenimento dei costi e di

efficienza della gestione, delle funzioni conferitegli dal presente titolo

nonché con altri contributi e proventi di consorziati e di terzi, compresi

quelli dei soggetti di cui all'articolo 221, lettere a) e c), per le attività

svolte in loro favore in adempimento alle prescrizioni di legge.

9. L'applicazione del contributo ambientale Conai esclude l'assoggettamento del

medesimo bene e delle materie prime che lo costituiscono ad altri contributi con

finalità ambientali previsti dalla parte quarta del presente decreto o comunque

istituiti in applicazione del presente decreto.

10. Al Consiglio di amministrazione del Conai partecipa con diritto di voto un

rappresentante dei consumatori indicato dal Ministro dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare e dal Ministro delle attività produttive.

11. Al Consiglio di amministrazione del Conai non possono partecipare gli

amministratori ai quali siano attribuite deleghe operative ed i titolari di

cariche direttive degli organismi di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a)

e c), e 223.

12. In caso di mancata stipula degli accordi di cui ai commi 3 e 5, il Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle

attività produttive può determinare con proprio decreto l'entità dei maggiori

oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, di cui

all'articolo 221, comma 10, lettera b), a carico dei produttori e degli

utilizzatori, nonché le condizioni e le modalità di ritiro dei rifiuti stessi da

parte dei produttori. Qualora tali accordi siano conclusi dal Conai e uno o più

dei soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), o uno o più

consorzi di cui all'articolo 223 non vi aderiscano o non concludano con le

competenti amministrazioni pubbliche, che lo richiedano, le convenzioni locali

per il ritiro dei rifiuti di imballaggio alle condizioni stabilite dall'accordo

concluso con il Conai, il Conai medesimo può subentrare a tali soggetti nella

conclusione delle convenzioni locali, se necessario per raggiungere gli

obiettivi di recupero e di riciclaggio previsti dall'articolo 220.

12. In caso di mancata stipula dell'accordo di cui al comma 5, entro novanta

giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare invita le parti a trovare un'intesa entro

sessanta giorni, decorsi i quali senza esito positivo, provvede direttamente,

d'intesa con Ministro dello sviluppo economico, a definire il corrispettivo di

cui alla lettera a) del comma 5. L'accordo di cui al comma 5 è sottoscritto, per

le specifiche condizioni tecniche ed economiche relative al ritiro dei rifiuti

di ciascun materiale d'imballaggio, anche dal competente Consorzio di cui

all'articolo 223. Nel caso in cui uno di questi Consorzi non lo sottoscriva e/o

non raggiunga le intese necessarie con gli enti locali per il ritiro dei rifiuti

d'imballaggio, il Conai subentra nella conclusione delle convenzioni locali al

fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di

riciclaggio previsti dall'articolo 220.

13. Nel caso siano superati, a livello nazionale, gli obiettivi finali di

riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio indicati nel programma

generale di prevenzione e gestione degli imballaggi di cui all'articolo 225, il

Conai adotta, nell'ambito delle proprie disponibilità finanziarie, forme

particolari di incentivo per il ritiro dei rifiuti di imballaggi nelle aree

geografiche che non abbiano ancora raggiunto gli obiettivi di raccolta

differenziata di cui all'articolo 205, comma 1, entro i limiti massimi di

riciclaggio previsti dall'allegato E alla parte quarta del presente decreto.

**Articolo 225**

Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti

di imballaggio

1. Sulla base dei programmi specifici di prevenzione di cui agli articoli 221,

comma 6, e 223, comma 4, il Conai elabora annualmente un Programma generale di

prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio che

individua, con riferimento alle singole tipologie di materiale di imballaggio,

le misure per conseguire i seguenti obiettivi:

a) prevenzione della formazione dei rifiuti di imballaggio;

b) accrescimento della proporzione della quantità di rifiuti di imballaggio

riciclabili rispetto alla quantità di imballaggi non riciclabili;

c) accrescimento della proporzione della quantità di rifiuti di imballaggio

riutilizzabili rispetto alla quantità di imballaggi non riutilizzabili;

d) miglioramento delle caratteristiche dell'imballaggio allo scopo di permettere

ad esso di sopportare più tragitti o rotazioni nelle condizioni di utilizzo

normalmente prevedibili;

e) realizzazione degli obiettivi di recupero e riciclaggio.

2. Il Programma generale di prevenzione determina, inoltre:

a) la percentuale in peso di ciascuna tipologia di rifiuti di imballaggio da

recuperare ogni cinque anni e, nell'ambito di questo obiettivo globale, sulla

base della stessa scadenza, la percentuale in peso da riciclare delle singole

tipologie di materiali di imballaggio, con un minimo percentuale in peso per

ciascun materiale;

b) gli obiettivi intermedi di recupero e riciclaggio rispetto agli obiettivi di

cui alla lettera a).

3. Entro il 30 novembre di ogni anno il Conai trasmette all'Autorità di cui

all'articolo 207 all'Osservatorio nazionale sui rifiuti 143 un piano specifico

di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo, che sarà inserito

nel programma generale di prevenzione e gestione.

4. La relazione generale consuntiva relativa all'anno solare precedente è

trasmessa per il parere all'Autorità di cui all'articolo 207144 145 , entro il

30 giugno di ogni anno. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela

del territorio e del mare e del Ministro delle attività produttive, d'intesa con

la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province

autonome di Trento e di Bolzano e l'Anci si provvede alla approvazione ed alle

eventuali modificazioni e integrazioni del Programma generale di prevenzione e

di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.

5. Nel caso in cui il Programma generale non sia predisposto, lo stesso è

elaborato in via sostitutiva dall'Autorità di cui all'articolo 207

dall'Osservatorio nazionale sui rifiuti146 . In tal caso gli obiettivi di

recupero e riciclaggio sono quelli massimi previsti dall'allegato E alla parte

quarta del presente decreto.

6. I piani regionali di cui all'articolo 199 sono integrati con specifiche

previsioni per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sulla

base del programma di cui al presente articolo.

**Articolo 226**

Divieti

1. È vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori

recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione,

riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 221, comma 4, è vietato

immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi

terziari di qualsiasi natura. Eventuali imballaggi secondari non restituiti

all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al

servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata

attivata nei limiti previsti dall'articolo 221, comma 4.

3. Possono essere commercializzati solo imballaggi rispondenti agli standard

europei fissati dal Comitato europeo normalizzazione in conformità ai requisiti

essenziali stabiliti dall'articolo 9 della direttiva 94/62/Ce del Parlamento

europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994. Possono essere commercializzati

solo imballaggi rispondenti a tutti i requisiti essenziali stabiliti dalla

direttiva 94/62/Cee e riportati nell'allegato F alla Parte quarta del presente

decreto. Tali requisiti si presumono soddisfatti quando gli imballaggi siano

conformi alle pertinenti norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono

stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o alle norme

nazionali che abbiano recepito tali norme armonizzate e, in mancanza di queste,

agli standard europei fissati dal Comitato europeo di normalizzazione. In

mancanza delle norme armonizzate, i requisiti essenziali stabiliti nella

direttiva 94/62/Ce nonché quelli di cui all'allegato F alla parte quarta del

presente decreto si presumono soddisfatti quando gli imballaggi sono conformi

alle pertinenti norme nazionali, adottate ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo

9 della direttiva 94/62/Ce. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle attività

produttive sono aggiornati i predetti standard, tenuto conto della comunicazione

della Commissione europea 2005/C44/13. Sino all'emanazione del predetto decreto

si applica l'allegato F alla parte quarta del presente decreto.147

4. È vietato immettere sul mercato imballaggi o componenti di imballaggio, ad

eccezione degli imballaggi interamente costituiti di cristallo, con livelli

totali di concentrazione di piombo, mercurio, cadmio e cromo esavalente

superiore a 100 parti per milione (ppm) in peso. Per gli imballaggi in vetro si

applica la decisione 2001/171/Ce del 19 febbraio 2001 e per gli imballaggi in

plastica si applica la decisione 1999/177/Ce del 8 febbraio 1999.

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare, di concerto con il Ministro delle attività produttive sono determinate, in

conformità alle decisioni dell'Unione europea:

a) le condizioni alle quali i livelli di concentrazione di cui al comma 4 non si

applicano ai materiali riciclati e ai circuiti di produzione localizzati in una

catena chiusa e controllata;

b) le tipologie di imballaggio esonerate dal requisito di cui al comma 4.

**Articolo 226-bis**

Divieti di commercializzazione delle borse di plastica

1. Fatta salva comunque la commercializzazione delle borse di plastica

biodegradabili e compostabili, è vietata la commercializzazione delle borse di

plastica in materiale leggero, nonchè delle altre borse di plastica non

rispondenti alle seguenti caratteristiche:

a) borse di plastica riutilizzabili con maniglia esterna alla dimensione utile

del sacco:

1) con spessore della singola parete superiore a 200 micron e contenenti una

percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come

imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi

alimentari;

2) con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una

percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come

imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente

merci e prodotti diversi dai generi alimentari;

b) borse di plastica riutilizzabili con maniglia interna alla dimensione utile

del sacco:

1) con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una

percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come

imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi

alimentari;

2) con spessore della singola parete superiore a 60 micron e contenenti una

percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come

imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente

merci e prodotti diversi dai generi alimentari.

2. Le borse di plastica di cui al comma 1 non possono essere distribuite a

titolo gratuito e a tal fine il prezzo di vendita per singola unità deve

risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto delle merci o dei prodotti

trasportati per il loro tramite.

**Articolo 226-ter**

Riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale

ultraleggero

1. Al fine di conseguire, in attuazione della direttiva (Ue) 2015/720, una

riduzione sostenuta dell'utilizzo di borse di plastica, è avviata la progressiva

riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale

ultraleggero diverse da quelle aventi entrambe le seguenti caratteristiche,

attestate da certificazioni rilasciate da organismi accreditati:

a) biodegradabilità e compostabilità secondo la norma armonizzata Uni En

13432:2002;

b) contenuto minimo di materia prima rinnovabile secondo le percentuali di cui

al comma 2, lettere a), b) e c), determinato sulla base dello standard di cui al

comma 4.

2. La progressiva riduzione delle borse di plastica in materiale ultraleggero è

realizzata secondo le seguenti modalità:

a) dal 1° gennaio 2018, possono essere commercializzate esclusivamente le borse

biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima

rinnovabile non inferiore al 40 per cento;

b) dal 1° gennaio 2020, possono essere commercializzate esclusivamente le borse

biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima

rinnovabile non inferiore al 50 per cento;

c) dal 1° gennaio 2021, possono essere commercializzate esclusivamente le borse

biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima

rinnovabile non inferiore al 60 per cento.

3. Nell'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2 sono fatti comunque

salvi gli obblighi di conformità alla normativa sull'utilizzo dei materiali

destinati al contatto con gli alimenti adottata in attuazione dei regolamenti

(Ue) n. 10/2011, (Ce) n. 1935/2004 e (Ce) n. 2023/2006, nonchè il divieto di

utilizzare la plastica riciclata per le borse destinate al contatto alimentare.

4. Gli organismi accreditati certificano la presenza del contenuto minimo di

materia prima rinnovabile determinando la percentuale del carbonio di origine

biologica presente nelle borse di plastica rispetto al carbonio totale ivi

presente ed utilizzando a tal fine lo standard internazionale vigente in materia

di determinazione del contenuto di carbonio a base biologica nella plastica

ovvero lo standard Uni Cen/Ts 16640.

5. Le borse di plastica in materiale ultraleggero non possono essere distribuite

a titolo gratuito e a tal fine il prezzo di vendita per singola unità deve

risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto delle merci o dei prodotti

imballati per il loro tramite.

**Articolo 261**

Sanzioni imballaggi

1. I produttori e gli utilizzatori che non adempiano all'obbligo di raccolta di

cui all'articolo 221, comma 2, o non adottino, in alternativa, sistemi

gestionali ai sensi del medesimo articolo 221, comma 3, lettere a) e c), sono

puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a sei volte le somme

dovute al Conai da 10.000 a 60.000 euro, fatto comunque salvo l'obbligo di

corrispondere i contributi pregressi.

1. I produttori e gli utilizzatori che non adempiono all'obbligo di raccolta di

cui all'articolo 221, comma 2, o non adottano, in alternativa, sistemi

gestionali ai sensi del medesimo articolo 221, comma 3, lettere a) e c), sono

puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000.

2. I produttori di imballaggi che non provvedono ad organizzare un sistema per

l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 221, comma 3, e non aderiscono

ai consorzi di cui all'articolo 223, né adottano un sistema di restituzione dei

propri imballaggi ai sensi dell'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), sono

puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a quarantaseimilacinquecento euro. La stessa pena si applica agli utilizzatori che non adempiono all'obbligo di cui all' all'articolo 221, comma 4.

3. La violazione dei divieti di cui all'articolo 226, commi 1 e 4, è punita con

la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemiladuecento euro a quarantamila

euro. La stessa pena si applica a chiunque immette nel mercato interno

imballaggi privi dei requisiti di cui all'articolo 219, comma 5.

4. La violazione del disposto di cui all'articolo 226, comma 3, è punita con la

sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a

quindicimilacinquecento euro.

4-bis. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 226-bis e 226-ter è

punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 25.000 euro.

4-ter. La sanzione amministrativa di cui al comma 4-bis è aumentata fino al

quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda ingenti quantitativi

di borse di plastica oppure un valore di queste ultime superiore al 10 per cento

del fatturato del trasgressore, nonchè in caso di utilizzo di diciture o altri

mezzi elusivi degli obblighi di cui agli articoli 226-bis e 226-ter.

4-quater. Le sanzioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter sono applicate ai sensi

della legge 24 novembre 1981, n. 689249 ; all'accertamento delle violazioni

provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa, fermo

restando quanto previsto dall'articolo 13 della citata legge n. 689 del 1981250.